



La s.r.l. semplificata e la s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro

di **RAFFAELLA SCARABINO**

SOMMARIO **1.** DALLA S.R.L. ORDINARIA AI NUOVI MODELLI: VERSO UN TIPO SOCIETARIO “POLIFUNZIONALE”; **2.** LA TRAVAGLIATA GENESI DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA (S.R.L.S.) E DELLA S.R.L. ORDINARIA CON CAPITALE INFERIORE A 10.000,00 EURO; **3.** PROFILI DI DISCIPLINA E PRINCIPALI DIFFERENZE; **4.** NORME SUL CAPITALE TRA INAPPLICABILITÀ ED EFFETTIVITÀ; **5.** S.R.L.S. E S.R.L. ORDINARIA CON CAPITALE INFERIORE A 10.000,00 EURO UNIPERSONALI

Abstract

Starting from 2012, the limited liability company (*società a responsabilità limitata*) has been subject to various legislative amendments, all introduced in a very short time frame. Accordingly, the regulatory framework appears to be inconsistent and in constant evolution. The current research aims to analyse the rules concerning the simplified and ordinary limited liability company with share capital of less than 10.000 euro, taking into account differences and similarities.

1. Dalla s.r.l. ordinaria ai nuovi modelli: verso un tipo societario “polifunzionale”. La s.r.l. è stata disciplinata per la prima volta dal codice del 1942¹ al fine di creare una s.p.a. semplificata con partecipazioni non incorporabili in azioni, caratterizzata da maggiore “personalizzazione” ma comunque dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Si trattava quindi di un tipo societario volto ad evitare la creazione di società per azioni anomale, costituite non per mobilitare il risparmio diffuso ma semplicemente per accedere al beneficio della limitazione della responsabilità. In termini di *governance*, la s.r.l. era dotata di un’assemblea dei soci, di un organo amministrativo e, le sole s.r.l. di maggiori dimensioni, di un collegio sindacale. Quanto alla tecnica legislativa adottata, la s.r.l. era per lo più disciplinata attraverso generalizzati

¹ In verità il codice di commercio del 1882 prevedeva già che la società anonima potesse essere per azioni o per quote, senza però introdurre alcuna disposizione specificamente applicabile all’anonima per quote. L’anonima per quote era pertanto affine ad un’anonima per azioni che si fosse avvalsa della facoltà di non emettere i certificati azionari. Pur con gli evidenti limiti derivanti dall’assenza di una disciplina autonoma e peculiare, è quindi possibile individuare nell’anonima per quote l’archetipo della s.r.l., la quale, più che un tipo societario realmente innovativo, ne rappresenta un’evoluzione maggiormente articolata.

rinvii alle disposizioni dettate in materia di s.p.a. senza grosse deviazioni in grado di accentuarne l'autonomia tipologica².

La Riforma del 2003, adottando una tecnica opposta rispetto alla precedente, ha invece dedicato a tale tipo societario un autonomo e organico insieme di norme. In estrema sintesi la s.r.l. riformata si presenta come tipo "a metà strada" tra la s.p.a. e le società di persone, una sorta di società di persone a responsabilità limitata (ASSOCIAZIONE PREITE, 2003; CAMPOBASSO, 2003; MONTAGNANI, 2003). Tale sensazione deriva dalla lettura delle norme in materia di organizzazione e processi decisionali, le quali, riconoscendo all'autonomia statutaria uno spazio di intervento sino ad ora ignoto alla disciplina delle società di capitali, consentono ai soci di dotarsi di modelli organizzativi strutturati sulla falsariga di quelli operanti nelle società di persone, ben lontani dalla rigida struttura corporativa tipica delle società di capitali. Pur a fronte di un indubbio affievolimento del principio corporativo, non pare tuttavia corretto parlare di una sua totale soppressione, posto che il legislatore riserva comunque – e inderogabilmente - talune materie alla competenza dell'organo amministrativo e altre ai soci. Sembra pertanto maggiormente aderente al dettato normativo propendere per la permanenza di un'organizzazione corporativa, seppur embrionale e molto semplificata (in questo senso CAGNASSO, 2007; MOSCO, 2012; *contra*: SCIUTO E SPADA, 2004).

² In termini di autonomia tipologica nel Codice del 1942 si era infatti registrato un arretramento tra quanto previsto dal progetto Vivante del 1922 e dal progetto D'Amelio del 1925 e quanto effettivamente tramutatosi in diritto positivo. Sul punto SANTINI, 1984; di diverso avviso RIVOLTA, 1982. SANZO, 2008, 336 sottolinea appunto come la differenziazione della s.r.l. rispetto alla s.p.a. fosse minima e per lo più "determinata sia dal diverso mezzo di partecipazione al capitale sociale, sia da un'idea di minore formalismo dei meccanismi di funzionamento, da ricollegarsi ad una base di partecipazione più ristretta rispetto a quella ipotizzata per la s.p.a.". BENAZZO, 2004, 808, rileva che non c'era però perfetta identità tra s.p.a. e s.r.l. sul piano della struttura ed infatti nelle s.r.l. "l'organo dei soci esisteva solo sulla carta", mentre sul piano del funzionamento "il sistema delle azioni di responsabilità e, più in generale, quello dei controlli risentiva dei difetti legati al meccanismo maggioritario plutocratico che la s.r.l. mutuava dal modello azionario. Con la conseguenza che, molto spesso, la s.r.l., quale società per sua natura priva di un effettivo mercato secondario per la circolazione delle quote, diveniva la prigioniera (non certo dorata) per i soci sotto la soglia del controllo. Prigioniera la quale, a sua volta, o finiva per legittimare posizioni di dominio (per lo più individuale) opache, ovvero scatenava lotte intestine senza fine, con buona pace tanto di un corretto esercizio del potere di impresa, quanto dell'istanza di efficiente allocazione delle risorse economiche".

Tuttavia, a partire dal 2012, la s.r.l. è stata oggetto di molteplici interventi normativi, a distanza di pochi mesi gli uni dagli altri, che non hanno riguardato la s.r.l. “ordinaria” o “di base” ma hanno piuttosto introdotto modelli ulteriori, alcuni dalla vita peraltro assai breve: dalla s.r.l. semplificata alla s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro passando per la ormai abrogata s.r.l. a capitale ridotto fino alla più complessa e articolata s.r.l. *start-up* innovativa introdotta dal D.L. Crescita bis (182/2012). Se s.r.l. semplificata e s.r.l. con capitale inferiore al minimo possono agevolmente essere qualificate come “*species*” di un medesimo *genus*, lo stesso non può dirsi con altrettanta facilità della s.r.l. *start-up* innovativa. Le quote di quest’ultima possono infatti – in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 c.c. – essere oggetto di offerta al pubblico mediante portali *online* (cd *equity crowdfunding*). A ben vedere la struttura finanziaria delle s.r.l. *start-up* – grazie alla possibilità di “oggettivizzare” la partecipazione sociale anche mediante la creazione di categorie di quote a voto limitato o escluso e di strumenti finanziari – è innegabilmente affine a quella della s.p.a. Tale scenario induce a chiedersi se, pur in presenza di deroghe così vistose incidenti sulle caratteristiche tipologiche della fattispecie, sia comunque ancora possibile ricondurre la s.r.l. *start-up* al tipo societario s.r.l. o se in realtà il decreto Crescita bis abbia dato vita a un distinto e autonomo tipo societario.

In ogni caso, al di là della s.r.l. *start-up* che merita riflessioni maggiormente approfondite, la s.r.l. semplificata e, ancor di più, la s.r.l. ordinaria con capitale inferiore al minimo, alle quali è dedicato il presente contributo, sembrano riconducibili al tipo s.r.l. Tuttavia, pur non essendo consentita la qualificazione dei diversi modelli di s.r.l. come veri e propri sottotipi, è innegabile che la s.r.l. possa assumere molteplici volti ed essere impiegata per finalità tra loro antitetiche: dall’appello al pubblico risparmio mediante *equity crowdfunding* all’esercizio di attività di impresa da parte di MPMI sostanzialmente prive di capitale (CAGNASSO, 2013).

2. La travagliata genesi della s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e della s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro. Per la costituzione di una s.r.l. fino all'agosto del 2013 era richiesto un capitale sociale minimo di almeno 10.000 euro. Tale scelta legislativa suscitava però non poche perplessità. È infatti da anni in corso un vivace dibattito in ordine all'utilità delle regole sul capitale, giudicate costose ed inefficienti soprattutto in virtù del fatto che il ceto creditorio – ad eccezione dei creditori involontari – è in grado di disporre di strumenti contrattuali di autotutela richiedendo garanzie personali ai soci. Nello specifico, controverso è sempre stato il ruolo del capitale sociale in tutte le *cd limited liability companies non public*, anche alla luce delle differenti soluzioni adottate in altri Paesi europei (ENRIQUES E MACEY, 2002; MIOLA, 2005; PORTALE, 2010). Al di là della fortunata esperienza della *private company* inglese, la Francia già dall'agosto del 2003 aveva infatti abolito il capitale minimo di 7.500 euro per la *société à responsabilité limitée* (SARL), concedendo la possibilità di costituirla con un solo centesimo di euro. In Spagna era stata introdotta la *Sociedad Nueva Empresa* con capitale minimo non inferiore a 3.102 euro e in Germania la *Unternehmergesellschaft Haftungbeschränkt* (UG) con capitale di almeno un euro (ASSONIME, 2012).

In quest'ottica anche il legislatore italiano ha ritenuto di uniformarsi alle spinte provenienti dagli altri Paesi dell'Unione Europea. Per tale ragione si sono susseguiti molteplici interventi normativi – peraltro tutti attuati mediante decretazione d'urgenza – che, all'esito di una travagliata gestazione determinata dall'assenza di *guidelines* frutto di una "strategia" di riforma condivisa in grado di indirizzare l'azione normativa, hanno, tassello dopo tassello, contribuito al delinearsi dell'attuale fisionomia della s.r.l. semplificata e della s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro. La disciplina attualmente vigente è l'emblema dei problemi di tecnica legislativa che da tempo interessano il nostro Paese e che nel caso di specie risultano evidenti già a partire dall'inidoneità dello strumento utilizzato per legiferare. A prescindere infatti dall'ovvia constatazione dell'inopportunità di un reiterato impiego dei decreti legge, il ricorso alla decretazione d'urgenza per

l'introduzione di novità di sistema in un settore così delicato quale è quello del diritto societario appare del tutto incongruo.

Cionondimeno la s.r.l. semplificata, con capitale sociale compreso tra 1 e 10.000 euro, è stata introdotta dal D.L. 1/2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012. In questa prima versione la s.r.l. semplificata era riservata a soci persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, tra i quali dovevano essere necessariamente scelti gli amministratori, ed era obbligata ad adottare uno statuto con caratteristiche standard. In un secondo momento, l'art. 44 del D.L. 83/2012 aveva previsto un ulteriore modello "speciale" di s.r.l. con capitale minimo pari ad 1 euro, la s.r.l. a capitale ridotto, fruibile anche da soggetti *over 35* i cui amministratori potevano essere anche non soci. Tale modello è stato abrogato dopo pochi mesi ad opera del D.L. 76/2013 il quale ha però consentito l'accesso alla s.r.l. semplificata anche a soggetti di età superiore a 35 anni³, prevedendo altresì che l'amministrazione possa essere affidata a non soci. Le s.r.l. a capitale ridotto già costituite sono state, pertanto, *ex lege* riqualficate come s.r.l. semplificate. In sede di conversione del predetto decreto ad opera della L.99/2013 è stata inoltre estesa anche alla s.r.l. ordinaria la possibilità di determinare l'ammontare del capitale sociale in misura inferiore a 10.000 euro, fino ad 1 euro, prevedendo però un obbligo di patrimonializzazione forzata da attuarsi mediante l'accantonamento annuale in una riserva di quota parte degli utili netti.

La schizofrenia che sembra aver colpito il legislatore – di cui i nuovi modelli di s.r.l. costituiscono un esempio particolarmente rappresentativo – ha pertanto determinato un quadro normativo incoerente e in continua evoluzione a discapito della certezza del diritto (BUSANI E BUSI, 2012).

³ Sono invece tuttora riservate ai soli soggetti di età inferiore ai 35 anni le agevolazioni di cui all'art. 44 del D.L. 83/2012 così come modificato dal D.L. 76/2013 ai sensi del quale «Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata».

3. Profili di disciplina: tratti comuni e principali differenze. La disciplina della s.r.l. semplificata e della neonata s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro converge per molteplici profili. Si registrano tuttavia significative differenze che rendono i due modelli autonomi l'uno dall'altro (BARTOLACELLI, 2013; BAUDINO, 2012).

Prendendo le mosse dalle affinità, va in primo luogo rilevato che entrambe le tipologie di s.r.l. a ridotta capitalizzazione conservano il riferimento al capitale sociale, il quale, ancorché di importo simbolico, ha comunque una funzione organizzativa. In entrambi i casi – in un'ottica quantomeno inusuale – è previsto però un tetto massimo di capitale, il quale non può infatti superare la soglia di 10.000 euro. Sussiste pertanto una sorta di limite dimensionale in negativo: superata la soglia di rilevanza di 10.000 euro il capitale riacquista la sua tradizionale funzione di garanzia e non è più possibile fruire dei modelli speciali. Quanto alla formazione del capitale, i conferimenti devono essere necessariamente effettuati in denaro e devono essere interamente versati nelle mani degli amministratori al momento della costituzione⁴. La circostanza che i conferimenti debbano essere interamente versati consente quindi di escludere che si possa ricorrere ai meccanismi previsti dal 4° comma dell'art. 2464 c.c. del versamento parziale del conferimento in denaro o della sua sostituzione con una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria. Non è comunque consentito conferire beni in natura, crediti e prestazioni di opera o servizi. Verosimilmente la *ratio* di tale divieto va ricercata in esigenze di semplificazione. I conferimenti in natura richiedono infatti la presentazione da parte del socio conferente di una relazione giurata di stima redatta da un revisore o da una società di revisione che appesantirebbe il procedimento di costituzione della società. Tuttavia una limitazione così drastica del perimetro delle entità conferibili rischia di non essere una soluzione coerente rispetto

⁴ A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013 ai sensi dell'art. 2464 4° comma c.c., attualmente in tutte le s.r.l. al momento della costituzione il versamento dei conferimenti deve avvenire non più presso una banca ma all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo.

all'intento perseguito di agevolare la nascita di nuove imprese che – soprattutto in fase di *start-up* – potrebbero trarre notevoli benefici dalla possibilità di imputare a capitale entità diverse dal denaro. Occorre inoltre chiedersi se il divieto di effettuare conferimenti diversi dal denaro valga solo in sede di costituzione o anche in sede di aumento di capitale⁵.

Come è evidente, s.r.l. semplificata e s.r.l. con capitale inferiore al minimo sono modelli molto simili. Esistono tuttavia, come accennato, delle differenze in termini di disciplina tutt'altro che trascurabili.

In via preliminare è necessario chiarire che la s.r.l. ordinaria con capitale inferiore al minimo soggiace interamente alle norme dettate per il tipo societario di riferimento, seppur con le peculiarità previste dagli ultimi due commi dell'art. 2463 c.c. Al contrario alla s.r.l. semplificata – cui è per la verità dedicato un solo articolo del codice civile – le disposizioni in materia di s.r.l. ordinaria si applicheranno, salvo quanto previsto appunto dall'art. 2463 bis c.c., esclusivamente con il filtro della compatibilità.

Pertanto, ogniqualvolta si intenderà applicare alla s.r.l. semplificata una disposizione rientrante nella disciplina della s.r.l. ordinaria, sarà necessario chiedersi se essa è compatibile col modello speciale. Inoltre la sola s.r.l. semplificata è destinataria di agevolazioni fiscali in sede di costituzione ed è per essa previsto l'esonero dagli onorari notarili per la stipula del relativo atto costitutivo.

Fatta questa doverosa premessa, nel dettaglio le differenze più marcate tra le due tipologie di s.r.l. a ridotta capitalizzazione si riscontrano in materia di

⁵ BUSANI, 2013, ha rilevato che “anche se appare senz'altro suggestivo l'argomento secondo il quale la forma semplificata di questa s.r.l. potrebbe far propendere per l'estensione, all'intera esistenza della s.r.l.s., delle regola dettate per la sua costituzione, sembra più plausibile l'impressione che, trattandosi di norme di divieto, è complicato immaginarne l'applicazione al di là delle fattispecie per le quali esse sono espressamente dettate”. Il Consiglio Notarile di Milano con Massima n. 130 del 5 marzo 2013 al riguardo ha osservato che “tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate [...] nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata [...] le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. ordinaria” (cfr. BUSANI, 2013, 723).

requisiti soggettivi dei soci, obbligo di adottare uno statuto standard, obblighi informativi e pubblicitari e obblighi di patrimonializzazione forzata.

Quanto al primo profilo, pur essendo venuti meno i requisiti anagrafici in un primo momento richiesti ai soci per la costituzione di una s.r.l. semplificata, l'accesso a tale modello è comunque consentito esclusivamente alle persone fisiche. Non esiste invece un'analogha previsione nell'ambito della s.r.l. ordinaria sotto-soglia.

In termini di *governance* e, più in generale, per tutto quel che concerne i profili organizzativi, l'autonomia statutaria della s.r.l. semplificata è stata fortemente compressa. L'atto costitutivo della sola s.r.l. semplificata e non anche quello della s.r.l. ordinaria con capitale inferiore al minimo, ai sensi dell'art. 2463 bis 2° comma c.c., deve essere infatti redatto per atto pubblico in conformità a un modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, e le clausole del modello standard tipizzato sono espressamente qualificate come inderogabili dall'ultimo comma del medesimo articolo, così come modificato dal DL 76/2012 convertito in L. 99/2013.

Nello specifico, con riferimento alle regole di *governance*, per la verità assai scarse, il modello si limita a prevedere che all'organo amministrativo spetta la rappresentanza generale della società e che l'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. Pertanto, nel caso di organo amministrativo pluripersonale, si costituirà un consiglio di amministrazione che opererà con metodo collegiale e sarà preclusa l'adozione dei modelli di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva. Per tutti gli altri profili, ivi incluso il riparto di competenze tra organi, si applicherà la disciplina legale del tipo societario. Il modello non prevede inoltre regole semplificate per la convocazione dell'assemblea né per l'adozione delle decisioni dei soci, facendo anzi espresso riferimento all'assemblea dei soci. Si deve quindi ritenere che nella s.r.l. semplificata, oltre al metodo collegiale per le decisioni dell'organo amministrativo, sia altresì inderogabile il metodo

assembleare per le decisioni dei soci. La sensazione è che lo statuto tipo, in controtendenza con le istanze di semplificazione perseguite, abbia previsto una sorta di “contrappeso organizzativo” per i fruitori del modello s.r.l. semplificata, adottando, tra tutte quelle disponibili, le opzioni di *governance* maggiormente complesse e procedimentalizzate. Non è stata però prevista la possibilità per i soci di dotarsi di un organo di controllo. Al riguardo si può osservare che, nonostante l’art. 2463 bis c.c. espressamente qualifichi come inderogabili le clausole del modello standard, nulla vieta che lo statuto tipizzato possa essere integrato con previsioni ulteriori. In realtà la *ratio* dell’obbligatorietà di uno statuto standard va ricercata nell’azzeramento degli onorari notarili e quindi nella conseguente esigenza di ridurre al minimo gli oneri a carico dei notai. È per questa ragione che non è previsto alcun apporto migliorativo del notaio. Tuttavia, ferma l’inderogabilità delle previsioni contenute nel modello tipizzato, non sembrano esserci ragioni per escludere che chi voglia farsi carico dei costi notarili o degli onorari di altro consulente possa integrare lo statuto standard con disposizioni ulteriori⁶. D’altro canto l’art. 1 dello stesso dm 138/2012 espressamente prevede che *“si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti”*.

⁶ La circolare 3657/C del Ministero dello Sviluppo Economico che recepisce il contenuto della nota del Ministero della Giustizia prot. 43644 del 10.12.2012 ha precisato che l’atto costitutivo e lo statuto delle s.r.l.s. possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti tenuto conto che “in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l’autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare, l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell’ente”. Tale circolare è però anteriore all’entrata in vigore del D.L. 76/2013 come modificato dalla legge di conversione 99/2013 che ha sancito l’inderogabilità dello statuto standard. Il Consiglio notarile di Milano, con massima n.127 del 2013, sui limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata, ha osservato che non si collocano “al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell’art. 1 comma 2 D.M. giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la scelta del modello di amministrazione” né le eventuali clausole concernenti la previsione della possibilità di decisioni non assembleari. Tuttavia in precedenza il Consiglio Nazionale del Notariato si era espresso in termini difformi sull’autonomia statutaria delle s.r.l.s. avendo ritenuto che l’atto costituito tipizzato non consente alcuna integrazione, v. Consiglio Nazionale del Notariato, *segnalazione novità normative*, in *CNN Notizie del 5 novembre 2012*, riportata in BUSANI, 2013, 723.

Ulteriori disposizioni specificamente dettate per la sola s.r.l. semplificata riguardano inoltre gli obblighi informativi e pubblicitari sulla stessa gravanti. Ed infatti, per ragioni di trasparenza e a tutela dei terzi che entrano in contatto con la società, nella denominazione sociale deve essere indicato che si tratta di una s.r.l. semplificata; la denominazione sociale così integrata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Per la s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000,00 euro è prevista invece un'unica disposizione specifica, da applicarsi in aggiunta a tutte quelle dettate per il tipo. L'ultimo comma dell'art. 2463 c.c. prevede infatti che nell'ipotesi di s.r.l. sotto-soglia *“la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”*. Si tratta di una norma che impone una sorta di patrimonializzazione forzata qualora i soci decidano di costituire una s.r.l. ordinaria pur non disponendo dei capitali necessari. È come se il legislatore avesse consentito la possibilità di una sottocapitalizzazione della società esclusivamente in fase di *start-up*, imponendo comunque alla stessa di dotarsi nel corso del tempo delle risorse ritenute necessarie per operare “in sicurezza”. Non si può tuttavia evitare di rilevare, a rigore, che non è stato previsto un arco temporale massimo per il raggiungimento dell'importo di 10.000 euro.

In ragione degli elementi che accomunano la s.r.l. ordinaria con capitale sotto-soglia e la s.r.l. semplificata, è lecito chiedersi se questa previsione debba applicarsi anche alla s.r.l. semplificata. In realtà, oltre al dato ricavabile dall'eloquente silenzio del legislatore sul punto, la risposta positiva non sembra

convincente, tenuto conto che, diversamente, la disciplina dell'uno e dell'altro modello finirebbero col sovrapporsi⁷.

4. Norme sul capitale tra inapplicabilità ed effettività. Date le peculiarità della disciplina dei modelli di s.r.l. in esame, occorre interrogarsi sull'applicabilità delle disposizioni normative dettate a tutela dell'integrità del capitale sociale durante *societate*, una volta ammesso che in fase di costituzione il capitale medesimo possa anche sussistere esclusivamente come dato privo di rilevanza sostanziale. Nello specifico il riferimento è all'applicabilità degli artt. 2482 bis c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e 2482 ter c.c. in materia di riduzione del capitale al disotto del minimo legale in combinato disposto con l'art. 2484 n. 4 c.c.

È evidente che, ancorché ritenute applicabili, le sopra citate disposizioni potrebbero risultare *prima facie* prive di concreta rilevanza, soprattutto nei casi in cui la società abbia deciso di dotarsi di un capitale meramente simbolico. A ben vedere però l'interrogativo da porsi è il seguente: è possibile che una società di capitali, i cui soci godono del beneficio della limitazione della responsabilità, sia legittimata ad operare in perdita e quindi anche in mancanza di un patrimonio netto positivo?

In verità – stando alla lettera della legge – non è previsto alcun esonero dall'applicazione delle regole sul capitale, contrariamente a quanto avviene per la s.r.l. *start-up* innovativa. D'altro canto anche nell'ambito delle s.n.c. – in relazione alle quali, come noto, il capitale sociale non riveste tipicamente una funzione di garanzia – una volta fissato il capitale in un determinato ammontare, di cui la legge non impone un importo minimo, ai sensi dell'art. 2303 2° comma c.c. “*se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente*”. In più, andando oltre il semplice dato letterale, l'applicazione delle regole sul capitale – a prescindere dal suo ammontare – è funzionale al monitoraggio da parte degli amministratori sull'attività di impresa, al fine di

⁷ Ritiene che la norma debba applicarsi anche alle s.r.l. semplificate MARASÀ, 2013.

evitare che essa prosegua in presenza di perdite che i soci non sono in grado di coprire⁸. In questo contesto l'applicazione delle regole a presidio dell'integrità del capitale garantisce l'apporto da parte dei soci delle risorse necessarie quantomeno a coprire eventuali perdite onde evitare che la società sia legittimata dall'ordinamento a esternalizzare sui terzi rischi maggiori di quelli già fisiologicamente esternalizzati in conseguenza della responsabilità limitata dei soci. D'altro canto le s.r.l. semplificate e le s.r.l. ordinarie con capitale sottosoglia sembrano essere l'ambito applicativo di elezione dell'art. 2467 c.c. I requisiti di operatività della postergazione dei finanziamenti dei soci⁹ hanno infatti carattere per certi versi sistematico nelle s.r.l. a ridotta capitalizzazione¹⁰.

⁸ Così RESCIGNO, 2013, 65, il quale osserva che “sotto il profilo sistematico la riforma – se così va interpretata – sembra allora ricordare all'interprete che, in realtà, il beneficio della responsabilità limitata trova la sua giustificazione non tanto in una soglia di capitale, alta o bassa che sia, ma nella regola che l'attività di impresa, quando la si voglia svolgere con tale beneficio, comunque debba cessare quando i soci non ritengano di coprire le perdite superiori al capitale sociale con proprio sacrificio, e che in tale situazione non possa continuare a rischio dei creditori. Il sistema di oggi – anche con capitale nummo uno – chiede allora che gli amministratori monitorino e i soci intervengano rispetto a un parametro che resta fissato nel capitale sociale, per poter continuare legittimamente l'attività, eliminando senza indugio le perdite”. Il Consiglio Notarile di Milano con massima n. 131 del 5 marzo 2013 ha chiarito che “la disciplina degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. trova piena applicazione anche nelle s.r.l. semplificate [...] con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000,00”.

⁹ L'art. 2467 c.c. qualifica come finanziamenti dei soci che soggiacciono alla disciplina ivi prevista quelli effettuati dai soci “a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Si tratta pertanto di presupposti fisiologicamente destinati a verificarsi nelle s.r.l. a ridotta capitalizzazione. In generale per la ricostruzione della fattispecie PORTALE, 2003, 663; PRESTI, 2006; TERRANOVA, 2004; FERRI JR, 2004, 969; SALAFIA, 2005, 1077; TOMBARI, 2004; MAUGERI, 2005; BARTALENA, 2003, 387; TASSINARI, 2003.

¹⁰ RESCIGNO, 2013, 65, rileva appunto come le s.r.l. a ridotta capitalizzazione siano “il regno dell'applicazione dell'art. 2467 c.c.: è pur vero che la norma ha dei misuratori di applicabilità differenti dal capitale sociale, ma nello stesso tempo – e specie in una fase iniziale in cui presumibilmente si vuol fruire del beneficio del capitale ridotto – vedrà i soci in prima linea apportare di volta in volta, a titolo di finanziamento, quel che si rivelerà necessario per l'esercizio dell'attività di impresa”. In chiave critica SALAFIA, 2012, 151, si interroga sul “perché, una volta permessa la sottocapitalizzazione della società, non sia stata disposta l'inapplicabilità della misura di contrasto alla stessa sottocapitalizzazione contenuta nell'art. 2467 c.c., con cui viene postergato il rimborso dei crediti dei soci per finanziamento, in qualunque forma concesso alla società. Anche se non è facile immaginare che i soci costituenti, che siano ricorsi alla forma semplificata della s.r.l. per risparmiare sulle spese di costituzione, abbiano disponibilità adeguate per finanziare successivamente la loro società, soprattutto in coincidenza dell'inizio dell'attività sociale”.

5. S.r.l.s. e s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro unipersonali. Il principio della responsabilità limitata, che consente di riallocare almeno in parte il rischio su soggetti diversi dall'imprenditore, si impone ormai come "situazione normale nel mondo degli affari" (COURIR, 1997) soprattutto a seguito della sua sostanziale estensione anche all'esercizio individuale dell'impresa mediante l'utilizzo delle società di capitali unipersonali (IBBA, 2006; ZAMPERETTI, 1996; GUGLIELMO, 2004, SCOGNAMIGLIO, 1994; TASSINARI, 1994; NAZZICONE, 1993; ROSSI, 1997). Sembra però inevitabile la ricerca di un *trade-off* tra l'esigenza di arginare i risvolti patologici della *limited liability* – che si impongono con tutta la loro evidenza in presenza di iniziative imprenditoriali individuali in relazione alle quali manca il reciproco controllo insito nell'esercizio in comune di un'attività di impresa e, quindi, nella fenomenologia societaria – e l'esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di incentivare un adeguato sviluppo delle imprese al fine di favorirne l'espansione e la redditività.

È per questa ragione che va valutata con la dovuta cautela la possibilità di utilizzare i nuovi modelli di s.r.l. a ridotta capitalizzazione nella variante unipersonale. Come noto il codice civile – tanto per le s.r.l. quanto per le s.p.a. – prevede la responsabilità limitata in favore del socio unico a patto che siano adempiuti specifici obblighi di pubblicità e che i conferimenti siano versati nel loro intero ammontare. Allo stesso modo, nell'ipotesi di unipersonalità sopravvenuta, i versamenti ancora dovuti dal socio unico – che non voglia rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione gli è appartenuta – devono essere effettuati nel termine di novanta giorni. Nei nuovi modelli di s.r.l. tali prescrizioni perdono evidentemente ogni utilità sostanziale, quantomeno in termini di garanzia diretta del ceto creditorio, laddove il capitale sia fissato nell'importo minimo consentito di 1 euro.

Lo stesso assetto organizzativo della società andrebbe inoltre modulato tenendo conto del fatto che i rischi legati all'esiguità del capitale sono aggravati dalla circostanza che, pur avendo adottato lo schema societario, l'iniziativa economica è in realtà riferibile ad un solo soggetto. Si impongono pertanto

opportuni adeguamenti anche in termini di *governance* che consentano di fruire di quei meccanismi di controllo che solo la scelta di un tipo societario sufficientemente articolato è in grado di garantire.

Talune criticità del tipo societario risulterebbero inoltre ulteriormente aggravate dalla combinazione tra sostanziale assenza di capitale sociale e uni personalità (SPIOTTA, 2012). Il riferimento è all'arretramento delle esigenze di tutela dei creditori che si è registrato all'esito della riforma del 2003 in favore di meccanismi di "internalizzazione" del controllo che vedono la figura del socio quale fulcro del monitoraggio sulla gestione¹¹. Un primo arretramento di tutela – almeno apparente – deriva dalla circostanza che nella disciplina della s.r.l. riformata manca ogni riferimento testuale all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esperibile da parte dei creditori, pur essendo comunque prevista la responsabilità degli amministratori – la cui applicazione alle s.r.l. a ridotta capitalizzazione presenta dei profili evidentemente problematici – nei confronti dei creditori per i danni procurati al patrimonio sociale a causa del mancato avvio della procedura di scioglimento nelle ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Il silenzio del legislatore è stato in un primo momento interpretato dalla giurisprudenza come espressione della volontà di espungere la suddetta azione di responsabilità dalla disciplina della s.r.l.¹². Tuttavia un diverso orientamento, in verità maggioritario, sostiene invece l'applicabilità in via analogica dell'art. 2394 c.c., ritenendo una diversa soluzione non costituzionalmente orientata¹³.

¹¹ Il riferimento è ovviamente al diritto di controllo previsto dall'art. 2476 2° comma c.c., di cui è stata da più parti rimarcata la strumentalità rispetto alla legittimazione attiva riconosciuta a ciascun socio ai fini dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità (CORAPI, 2003, 1572; SANTOSUOSSO, 2003; ARATO, 2004, 1194; BUTA, 2006; BENAZZO, 2004, 808).

¹² Il Tribunale di Milano, sentenza 25.1.2006 si esprime in questi termini: "per effetto della Riforma del diritto societario, i creditori sociali non possono più esercitare l'azione nell'interesse sociale, come era previsto nell'art. 2394 c.c., oggi sostanzialmente non più riferibile alla disciplina della società a responsabilità limitata".

¹³ Tribunale di Napoli, sentenza 12.5.2004. Tribunale di Pescara, sentenza 15.11.2006 parla al riguardo di una svista del legislatore che troverebbe "ulteriore conferma nella circostanza che anche nel nuovo codice societario è espressamente prevista la legittimazione dei creditori sociali ad agire nei confronti dei sondaci – ove questi siano stati nominati – e ciò in virtù del richiamo previsto dall'art. 2477 c.c. alla disciplina in materia di società per azioni – e dunque anche all'art. 2407 del codice civile – e dei liquidatori e ciò in virtù della previsione di cui all'art. 2489 del codice che consente di ritenere applicabile anche ai liquidatori di s.r.l. tutte le

Parimenti pare sia stata espunta la possibilità per i sindaci di usufruire dello strumento di controllo di cui all'art. 2409 c.c. a presidio di una corretta gestione. Tale norma è sicuramente inapplicabile nelle ipotesi di nomina facoltativa dell'organo di controllo. Tuttavia nei casi di nomina obbligatoria si applicano, per espressa previsione normativa, le disposizioni dettate in tema di s.p.a. In virtù di tale rinvio potrebbe ritenersi applicabile anche il meccanismo previsto dall'art. 2409 c.c.¹⁴. L'orientamento negativo, prevalente¹⁵ e di recente avallato da una pronuncia conforme della Suprema Corte¹⁶, suscita infatti non poche perplessità¹⁷.

norme in tema di responsabilità degli amministratori e dunque anche quella di cui all'art. 2394 del codice civile". Analogamente Tribunale di Milano, sentenza del 11.11.2010 sostiene che "l'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. alle s.r.l. discende dalla constatazione di un vuoto normativo che pare ascrivibile più ad una svista di coordinamento della normativa in tema di s.r.l., piuttosto che ad una specifica scelta legislativa di cui – peraltro – non si trova traccia nella legge delega e nella relazione alla legge. Un'eventuale precisa scelta in questo senso – ossia l'assenza di una disciplina concernente la responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio – sarebbe inconciliabile con il sistema di responsabilità degli organi gestori come delineato dalla riforma, dal momento che la disciplina della s.r.l. non sarebbe coordinata con quella di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., con quella dei gruppi, con la regolamentazione della responsabilità dei sindaci". Conforme Tribunale di Nola, sentenza del 1.3.2010; Tribunale di Vicenza, ordinanza del 26.7.2010.

¹⁴ Per la tesi dell'applicabilità Tribunale di Roma, decreto 6.7.2004; Tribunale di Treviso, decreto 28.9.2004; Tribunale di Napoli, decreto 14.5.2008; Tribunale di Napoli, decreto 8.10.2008; Tribunale di Udine, decreto del 18.6.2004; Tribunale di Milano, ordinanza 8.7.2005. In dottrina sostengono l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio RIVOLTA, 2003, 691; CORAPI, 2003, 1574; TRIPALDI, 2005, 76; MAINETTI, 2003; DALMOTTO, 2004.

¹⁵ Tribunale di Lecce, decreto del 16.7.2004; Tribunale di Palermo, decreto 16.4.2004; Corte d'Appello di Roma, 7.4.2005; Tribunale di Bologna, decreto 21.10.2004. La Corte Costituzionale ha poi dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, 3° comma e 2477, 4° comma c.c. nella misura in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l. argomentando proprio sulla base della diversità tipologica che caratterizza s.p.a. e s.r.l. all'esito della Riforma. La questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Trieste, 5.11.2004 e dal Tribunale di Cagliari, 4.2.2005 con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. In dottrina per l'inapplicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l. a prescindere dalla presenza del collegio sindacale AMBROSINI, 2005; seppur in chiave critica DE ANGELIS, 2003, 475; ROCCO DI TORREPADULA, 2004.

¹⁶ Cass., sez. I civile, sentenza 403/2010.

¹⁷ Perplessità ben argomentate dal Tribunale di Milano, decreto 26.3.2010 che, discostandosi da quanto statuito dalla Suprema Corte con la citata sentenza 403/2010, sostiene l'applicabilità dell'art. 2409 c.c., in virtù del richiamo di cui all'art. 2477 c.c., alle s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio osservando che "è in effetti connaturato al controllo, un tempo solo contabile, ora anche gestionale, sugli atti sociali tipico dei sindaci, il potere di suscitare i provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c., al fine di poter avviare alle gravi irregolarità riscontrate durante i loro compiti, dei quali, altrimenti dovrebbero restare impotenti spettatori... Non può non rilevarsi come il ruolo del sindaco comporti anche una responsabilità per atti sociali, atti sui

È pertanto evidente che nelle società unipersonali – tanto più se sprovviste dell'organo di controllo – manca la dialettica che di norma caratterizza i rapporti tra soci, che è per certi versi essa stessa garanzia di corretta gestione. Consentire anche alle società unipersonali la facoltà di accedere al meccanismo di cui all'art. 2463 4° comma e, ancor di più, al modello disciplinato dall'art. 2463 bis c.c. – il quale è non solo “blindato” in termini di *governance* ma altresì privo di meccanismi di patrimonializzazione forzata – equivarrebbe quindi a riconoscere che l'assenza di efficaci meccanismi di controllo interno non debba nemmeno essere bilanciata da un'adeguata capitalizzazione della società, pur essendo questa la finalità ultima

quali egli ha un potere (dovere) di controllo, ma nessuno di intervento: negargli l'unico strumento in tal senso, il ricorso ex art. 2409 c.c., lo porterebbe ad essere esposto ad una responsabilità per fatto di terzo – l'amministratore – rispetto al quale non disporrebbe, in realtà, di alcun potere. Vero è che la attuale s.r.l. si caratterizza per una concezione del tutto autonoma rispetto alla s.p.a., per cui va negato un rapporto di derivazione legislativa dell'una rispetto all'altra, a differenza della legislazione vigente prima del 2004, ma nel caso di specie è presente un esplicito rinvio. Non è la disciplina delle s.r.l. ad essere omogenea rispetto a quella delle s.p.a., ma è un'esigenza unitaria quella di estendere il controllo legale dei conti – e della gestione – alle società che raggiungano dimensioni tali, per capitale o fatturato e numero di dipendenti, da divenire realtà economiche imprenditoriali meritevoli di attenzioni pubbliche. La unitarietà, se si vuole, è quella dell'istituto dei sindaci... È noto ed è scritto anche nella relazione alla nuova disciplina delle società che la esclusione del controllo ex art. 2409 c.c. per le s.r.l. è il portato del riconoscimento di poteri penetranti in capo al socio, con l'art. 2476, c. 2 e c. 3. Ciò comunque non pone al riparo dagli abusi degli amministratori quando siano voluti anche dai soci: è proprio quando si depauperava la società a favore del patrimonio dei soci stessi che si avrà una divergenza fra gli interessi del patrimonio sociale e quelli dei soci, che può ripercuotersi in gravi danni per la società e per i terzi”. Il Tribunale di Milano critica anche l'assunto della Cassazione secondo il quale l'inapplicabilità dell'art. 2409 c.c. discenderebbe da quanto previsto dall'art. 92 disp. att., affermando che “appare del tutto superabile l'argomento letterale ... per cui l'art. 92 disp. att. c.c. novellato, nel menzionare il decreto dell'art. 2409 c.c., fa riferimento alle società dei soli capi 5 e 6 del titolo 5 del libro 5 del c.c. (cioè alle spa e alle sapa) e pertanto escluderebbe le srl dal novero cui si può applicare questo controllo giudiziario. Infatti poiché la ragione del rinvio dell'art. 2477 cc è l'unitarietà dell'istituto dei sindaci, quando essi siano prescritti inderogabilmente, il decreto di cui all'art. 92 disp. att. c.c., anche in tema di srl, resta previsto da una norma stabilita dal capo 5 del titolo 5 del libro 5: l'art. 2409 cc appunto”, aggiungendo che vi sono anche dei principi costituzionali “che inducono a ritenere la possibilità ed opportunità dell'inserzione del controllo legale dei sindaci...che sono la libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41) che non sia, però, in contrasto con l'utilità sociale o possa recare danno alla sicurezza, nonché, lato sensu, il dovere di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2: ne deriva la possibilità di prevedere controlli sulla attività economica ove questa abbia dimensioni tali da poter concretamente incidere su interessi che non possono ritenersi esclusivamente dei soci... Il controllo del socio ha finalità diverse e più limitate rispetto a quello dei sindaci, al quale solo è possibile ricondurre un carattere pubblicistico, che è quello che ha indotto il legislatore a considerare differente il caso di piccola srl da quello di società con capitale o attività economica importanti”.

delle norme attualmente previste in materia di conferimenti nelle società unipersonali.

Riferimenti bibliografici

- S. AMBROSINI [2005], *Il controllo giudiziario, in Il nuovo diritto societario, Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali*, AMBROSINI, (a cura di), Torino, p. 377 ss.
- M. ARATO [2004], *Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti nella s.r.l.*, in *Società*, p. 1195 ss.
- ASSOCIAZIONE PREITE [2003], *Il nuovo diritto delle società* (a cura di OLIVIERI, PRESTI, VELLA), Bologna.
- ASSONIME [2012], *Circolare n. 29/2012 - La società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, p. 1268 ss.
- A. BARTOLACELLI [2013], *“Nuovissime” modifiche alla disciplina della S.r.l.s.: saggio minimo di diritto transitorio*, in *Il nuovo diritto delle società*, p. 7 ss.
- A. BAUDINO [2012], *La nuova società a responsabilità limitata semplificata. Prime riflessioni e spunti operativi*, in *Il nuovo diritto delle società*, p. 21 ss.
- A. BARTALENA [2003], *I finanziamenti dei soci nella s.r.l.*, in *Analisi giuridica dell'economia*, p. 387 ss.
- P. BENAZZO [2004], *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Società*, p. 7 ss.
- A. BUSANI [2013], *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Società*, p. 1069 ss.
- A. BUSANI [2013a], *Massime notarili e orientamenti professionali*, in *Società*, p. 1069 ss.
- A. BUSANI E C.A. BUSI [2012], *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s) e a capitale ridotto (s.l.r.c.r.)*, in *Società*, p. 1305 ss.
- G.M. BUTA [2006], *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, ABBADESSA, PORTALE, (diretto da), Torino, vol. 3, p. 583 ss.
- O. CAGNASSO [2007], *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di Diritto Commerciale – Volume quinto*, COTTINO, (diretto da), Padova.
- O. CAGNASSO [2013], *La s.r.l.: un tipo societario “senza qualità”?*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, p. 15 ss.
- G. F. CAMPOBASSO [2003], *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino.
- D. CORAPI [2003], *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, p. 1572 s..
- E. COURIR [1997], *Limiti alla responsabilità imprenditoriale e rischi dei terzi*, Milano.
- L. DE ANGELIS [2003], *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, p. 485 ss.
- L. ENRIQUES E J. MACEY [2002], *Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. soc.*, p. 78 ss.
- G. FERRI JR [2004], *In tema di postergazione legale*, in *Riv. dir. comm.*, p. 969 ss.
- R. GUGLIELMO [2004], *Società unipersonali e patrimoni destinati*, in *Riv. not.*, I, p. 623 ss.

- F. MAINETTI [2003], *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *La riforma delle società, Profili della nuova disciplina*, AMBROSINI, (a cura di), Torino, p. 89 ss.
- M. MAUGERI [2005], *Finanziamenti "anomali" dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali*, Milano.
- G. MARASÀ [2013], *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Società*, p. 1086 ss.
- M. MIOLA [2005], *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, p. 1199 ss.
- C. MONTAGNANI [2003], *La fattispecie costitutiva*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, SANTORO, (a cura di), Milano, p. 42 ss.
- G. D. MOSCO [2012], *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba e G. Marasà, vol. V, Padova.
- L. NAZZICONE [1993], *Le società unipersonali*, Milano.
- G.B. PORTALE [2003], *I finanziamenti dei soci nelle società di capitali*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, I, p. 663 ss.
- G.B. PORTALE [2010], *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con "capitale destinato" (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. soc.*, p. 1237 ss.
- G. PRESTI [2006], *Commento all'art. 2467*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, BENAZZO, PATRIARCA, (diretto da), Torino.
- M. RESCIGNO [2013], *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove leggi civili commentate*, p. 82 ss.
- G. C. RIVOLTA [2003], *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, CICU, A., MESSINEO, F., (già diretto da), MENGONI, L., (continuato da) Milano.
- N. ROCCO DI TORREPADULA [2004], *La società a responsabilità limitata e il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409*, in *Riv. dir. impr.*, p. 587 ss.
- A. ROSSI [1997], *S.r.l. unipersonale e tramonto dello scopo lucrativo*, in *Giur. comm.*, I, p. 115 ss.
- V. SALAFIA [2005], *I finanziamenti dei soci alla società a responsabilità limitata*, in *Società*, p. 1077 ss.
- V. SALAFIA [2012], *La società a responsabilità limitata semplificata e il tribunale delle imprese*, in *Società*, 2012
- G. SANTINI [1984], *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile*, SCIALOJA, A., BRANCA, G., (a cura di), Bologna-Roma.
- D. SANTOSUOSSO [2003], *La riforma del diritto societario, prima interpretazione*, Milano.
- S. SANZO [2008], *Le decisioni dei soci*, in *Le nuove s.r.l.*, SARALE, M., (diretto da), Bologna, p. 336 ss.
- G. SCOGNAMIGLIO [1994], *La disciplina della s.r.l. unipersonale: profili ricostruttivi*, in *Giur. comm.*, I, p. 254 ss.
- M. SCIUTO E P. SPADA [2004], *Il tipo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, COLOMBO, G., E., PORTALE, G., B., Volume 1*, Torino.
- M. SPIOTTA [2012], *S.r.l. unilaterale "semplificata" o a "capitale ridotto": problemi e prospettive*, in *Il nuovo diritto delle società*, p. 54 ss.
- F. TASSINARI [1994], *La società a responsabilità limitata con un unico socio*, in *Giur. Comm.*, I, p. 734 ss.
- F. TASSINARI [2003], *Sottocapitalizzazione delle società di capitali e riforma del diritto societario*, in AA.VV., *Corporate Governance e nuovo diritto societario*, Milano, p. 1803 ss.

G. TERRANOVA, *Commento all'art. 2467*, in *Società di capitali, Commentario*, NICCOLINI, STAGNO D'ALCONTRES, (a cura di), Napoli, 2004.

U. TOMBARI [2006], "Apporti spontanei" e "prestiti" dei soci in società di capitali, in *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, ABBADESSA, PORTALE, (diretto da), Torino, p. 555.

G. M. ZAMPERETTI [1996], *La società unipersonale a responsabilità limitata. Organizzazione interna e procedimenti decisionali*, Milano